



COMUNICATO UFFICIALE N. 178 DEL 15 maggio 2018

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE B ConTe.it

Gare del 11-12 maggio 2018 - Ventesima giornata ritorno

Avellino-Spezia 1-0
Brescia-Empoli 0-2
Carpi-Cittadella 1-1
Cremonese-Venezia 5-1
Foggia-Salernitana 1-0
Palermo-Cesena 0-0
Parma-Bari 1-0
Perugia-Novara 1-1
Pescara-Ascoli 0-1
Pro Vercelli-Ternana Unicusano 2-1
Virtus Entella-Frosinone 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 15 maggio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. **76**

SERIE B ConTe.it

Gare del 11-12 maggio 2018 - Ventesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

178/454

Gara Soc. CREMONESE – Soc. VENEZIA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.31 del 14 maggio 2018) ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 3° del secondo tempo dal calciatore **Giampietro Perrulli** (Soc. Cremonese);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

nella circostanza segnalata, il calciatore rosso-grigio entrava palla al piede in area di rigore avversaria, allorché veniva affrontato da due calciatori arancio-nero-verdi, nel tentativo di scartarli cadeva a terra e l'Arbitro concedeva il calcio di rigore, ritenendo di natura fallosa l'intervento dei calciatori veneziani.

Le immagini acquisite non consentono di esprimere un giudizio certo, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, circa la condotta gravemente antisportiva, costituita dall'evidente simulazione, tenuta dal Perulli;

e, in tale situazione di incertezza probatoria, in dubio pro reo.

P.Q.M.

delibera di non dover adottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa l'ipotizzabile simulazione ravvisabile nella condotta del calciatore **Giampietro Perrulli**.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ventesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Ascoli, Avellino, Bari, Brescia, Cremonese, Pescara e Salernitana** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **FOGGIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; recidiva; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **AVELLINO** per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta in plastica ed un accendino; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **ASCOLI** per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo ed al 45° del secondo tempo, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **TERNANA UNICUSANO** per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco un'asta di una bandiera lunga circa centotrenta centimetri; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **PESCARA** per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

EMPEREUR Alan (Bari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete; per avere, al 38° del secondo tempo, successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CODA Andrea (Pescara): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARIAUDO Lorenzo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BIANCHI Tommaso (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BRUGMAN DUARTE Gaston (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GAGLIOLO Riccardo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GOLUBOVIC Petar (Novara): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

MOSCATI Marco (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PESCE Simone (Cremonese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quindicesima sanzione).

SABELLI Stefano (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCIAUDONE Daniele (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

MOLINA Salvatore (Avellino)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

GYOMBER Norbert (Bari)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

TREDICESIMA SANZIONE

CASTAGNETTI Michele (Empoli)

DODICESIMA SANZIONE

DE LUCA Giuseppe (Virtus Entella)
VOLTA Massimo (Perugia)

UNDICESIMA SANZIONE

PASCIUTI Lorenzo (Carpi)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

ARINI Mariano (Cremonese)

BASHA Migjen (Bari)

OTTAVA SANZIONE

MODOLO Marco (Venezia)

MONACO Salvatore (Salernitana)

SETTEMBRINI Andrea (Cittadella)

SIGNORINI Andrea (Ternana Unicusano)

SETTIMA SANZIONE

AGNELLI Cristian Antoni (Foggia)
DONKOR Isaac (Cesena)
GORI Mirko (Frosinone)
MARRONE Luca (Bari)
MURAWSKI Radoslaw Pawel (Palermo)

SESTA SANZIONE

CASCIONE Emmanuel (Cesena)
LA MANTIA Andrea (Virtus Entella)
VARNIER Marco (Cittadella)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BRUSCAGIN Matteo (Venezia)
KRAJNC Luka (Frosinone)

TERZA SANZIONE

CRESCENZI Alessandro (Pescara)
FERREIRA DA SILVA Fonseca Reginal (Pro Vercelli)
PESSINA Matteo (Spezia)
ROSSETI Valerio Lorenzo (Ascoli)
SIERRALTA CARVALLO Francisco Andre (Parma)

PRIMA SANZIONE

CHERUBIN Nicolo (Ascoli)
GAETA Danilo (Salernitana)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

D'ANGELO Angelo (Avellino)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

DIONISI Federico (Frosinone)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PAGHERA Fabrizio (Pro Vercelli)

TERZA SANZIONE

CLEMENZA Luca (Ascoli)
PELAGATTI Carlo (Cittadella)
UJKANI Samir (Cremonese)

SECONDA SANZIONE

MAIETTA Domenico (Empoli)

PRIMA SANZIONE

ARDEMAGNI Matteo (Avellino)

GATTO Massimiliano (Pro Vercelli)

TERRACCIANO Pietro (Empoli)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NICOLINI Enrico (Cremonese): per avere, al termine del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DELL'AVERSANA Orazio (Virtus Entella): per avere, all'8° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.

PORCU' Sergio (Virtus Entella): per avere, all'8° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.

RIELA Lorenzo Alessandro (Novara): per avere, al 21° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di alcuni calciatori della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.

SICIGNANO Vincenzo (Palermo): per avere, al 43° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

TONONI Emanuele (Virtus Entella): per avere, all'8° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

"" "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 15 MAGGIO 2018

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata